

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 07/01/2021

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere cointestatario, con i genitori dei quali è l'unico erede, di nove Buoni Fruttiferi emessi dal 1986 al 1992; sui buoni sono presenti diverse stampigliature a modificarne le condizioni, in particolare della serie O, P e Q/P; i Buoni Fruttiferi emessi fino al 1987 sono stati già riscossi, ma ad un importo inferiore rispetto a quanto riportato nelle condizioni sul retro del buono; di essere inoltre cointestatario con la figlia, che comunque aderisce al ricorso, di altri 4 buoni fruttiferi emessi dal 1992 al 1996; ha richiesto all'intermediario la liquidazione in conformità a quanto originariamente previsto sui buoni.

Parte resistente ritiene il ricorso irricevibile in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF: infatti, la presente controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione, avvenuta in data tra il 1986 e 1996. In base alle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, come da ultimo modificate nel 2016, l'Arbitro Bancario e Finanziario è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009; inoltre, con sentenza n. 3963/19, la S.C., a SS.UU., ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BF trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto". Nel caso di specie, è evidente come la fattispecie oggetto del presente ricorso, riguardando i rendimenti previsti all'atto della sottoscrizione, avvenuta tra il 1986 ed i 1996, attenga a vizi genetici del negozio, con la conseguenza che la stessa non può rientrare nella competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario; invero, il ricorso è volto a far



valere il comportamento dell'intermediario relativo alla consegna del buono in controversia riportante i timbri previsti per la serie "Q/P" dal D.M. 13.6.1986, comportamento che, secondo il ricorrente, avrebbe ingenerato l'affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono; si argomenta, in contrario, che i fatti oggetto in contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso del buono, atteso che le disposizioni citate indicano chiaramente, quale elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'ABF, le "operazioni o comportamenti" dell'intermediario e non, invece, il momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato. Ancora, il ricorso proposto risulta inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'ABF. I titoli di risparmio postale, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata dall'intermediario per conto di altro ente pubblico e la materia è interamente regolata da norme di carattere speciale; le modalità di emissione dei buoni fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13.6.1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano stati apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P"; l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13.6.1986: a) apponendo i timbri previsti dal predetto decreto; b) riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto; parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un buon della serie "Q" ed era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i BF sono documenti di legittimazione, rispetto ai quali non trova applicazione il principio di letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni. Parte resistente così conclude:

Voglia l'III.mo Collegio dell'Arbitro Bancario e Finanziario adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:

- in via preliminare:
 - l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
 - dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
 - nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto,
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

DIRITTO

Parte ricorrente riferisce di essere contitolare di 13 buoni fruttiferi, dei quali sei, emessi tra il 1986 ed il 1987, risultano essere scaduti e liquidati. Essi sono: buono n. ***.007 emesso il 29/09/1986 da 2.000.000 lire; buono n. ****10 emesso il 20/10/1986 da 2.000.000 lire; buono n. ***.011 emesso il 23/10/1986 da 2.000.000 lire; buono n. ****12 emesso il 22/12/1986 da 2.000.000 lire; buono n. ****16 emesso il 4/02/1987 da 2.000.000 lire; buono n. ****30 emesso il 27/11/1987 da 2.000.000 lire.

Per quanto riguarda tali buoni, si può osservare che è stato utilizzato un modulo appartenente alla serie «O»; sul fronte è stata prima sbarrata la serie «O» e quindi



stampigliata la serie «P»; con un secondo timbro, la serie di appartenenza è stata modificata in «Q/P»; i buoni contengono, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; sulla predetta tabella dei rendimenti, oltre al timbro con i rendimenti dei primi venti anni della serie P/O, è apposto anche un timbro che indica le seguenti percentuali di rendimento crescenti della serie «Q/P» per i soli primi 20 anni. Secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi, in caso di buoni emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q (cfr. Collegio di Coordinamento n. 6142/2020).

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso del buono, essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie, quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q». Giusta l'emanazione del D.M. 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987.

Il BF oggetto del presente ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui la serie «P» non era in corso.

Sul BF è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie «Q/P» e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante *“Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio”*, agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di *“due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Orbene, Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato:

“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (...) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, il ricorso merita accoglimento.

Quanto agli ulteriori buoni e la richiesta di accertamento del rendimento, essi sono tre buoni fruttiferi emessi nel 1992 ed ancora da riscuotere, dei quali il ricorrente risulta essere cointestatario con i genitori e dei quali chiede l'accertamento del rendimento: buono n. ***.094 emesso il 21/03/1992 da 2.000.000 lire; buono n. ***.095 emesso il 21/03/1992 da 2.000.000 lire; buono n. ***.008 emesso il 19/11/1992 da 100.000 lire. Ancora, quattro 4 buoni fruttiferi emessi nel 1992, 1994, 1995 e 1996 ancora da riscuotere, dei quali il ricorrente risulta essere cointestatario con la figlia, la quale aderisce al presente ricorso, e sui quali, in ogni caso, è presente la 'clausola di pari facoltà di rimborso ': buono n. ***.098 emesso il 4/11/1992 da 500.000 lire; buono n. ***.107 emesso il 15/11/1994 da 500.000 lire; buono n. ***.108 emesso il 29/11/1995 da 500.000 lire; buono n. ***.120 emesso il 18/11/1996 da 500.000 lire.

Occorre rilevare che i buoni sopra citati, sono stati emessi negli anni 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 ed avranno scadenza a partire dal 31 dicembre 2022, pertanto non risultano ancora scaduti.

Si richiama l'orientamento condiviso dei Collegi, per cui il ricorso avente a oggetto BF non scaduti è inammissibile se i buoni non sono stati riscossi, poiché in tal caso non si ravvisa un interesse concreto e attuale alla relativa liquidazione ed il ricorso ha natura consulenziale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI